

VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA "ASSOCIAZIONE GIOVANI E DIABETE DI VERONA"

L'anno duemilaventitre, il giorno 17 del mese di settembre

17/09/2023

in Fumane (VR) presso l'Azienda agricola "Le Salette", alle ore 9.30.

Il sottoscritto **MARRA dott. FABIANO** nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 17 febbraio 1967, residente a Verona (VR) Interrato dell'Acqua Morta n. 54C, C.F.: MRR FBN 67B17L 567S, nella veste di **Presidente del Consiglio Direttivo della "ASSOCIAZIONE GIOVANI E DIABETE DI VERONA", in sigla "A.G.D. VERONA"** con sede legale in Verona (VR) piazzale Stefani n. 1 presso l'ospedale Borgo Trento - UOC di Pediatria ad indirizzo Diabetologico, codice fiscale n. 93013150235, costituita, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona il 16 ottobre 1998 al n. 24418 atti privati serie 3°, iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS con protocollo n. 40052 in data 15 gennaio 2004, e ricostituita per atto pubblico con atto a repertorio del notaio Laura Curzel di Verona, n. 45.470 in data 6 novembre 2016, registrato presso l'Ufficio di Verona il 15 novembre 2016 al n. 23761 serie 1T, coadiuvato in qualità di verbalizzante da TESSARI dott. MICHELE, nato a Soave (VR) il 10 ottobre 1995, residente a Monteforte d'Alpone (VR) in via Perazzolo n. 85, C.F. TSSMHL95R10I775J, nella veste di Vicepresidente, Dichiaro che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione modifiche statutarie previste dal codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) e richieste con nota avente prot. n. 472725 del 26.07.2023 della Giunta regionale Veneto;

- che sono presenti n. 68 (sessantotto) associati su un totale di n. 97 (novantasette) associati aventi diritto di voto;
- che, pertanto, **l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.**

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti le modifiche da apportare allo Statuto che al presente atto si allega sub lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, sottolineando che le modifiche rispetto al precedente testo sono quelle necessarie per l'adeguamento alla normativa introdotta dal codice del terzo settore e richieste dall'Ufficio regionale Runts con la nota sopracitata e, specificamente, il divieto di ricorrere all'istituto della cooptazione previsto dall'art. 2386 c.c., sulla base dei principi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), in particolare della "elettività delle cariche sociali" e da quanto specificato nella nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 18244 del 30/11/2021..

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti, senza astenuti o contrari, all'unanimità

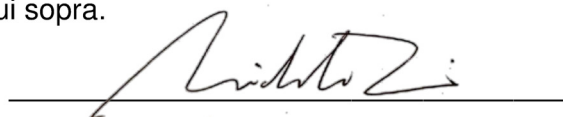
d e l i b e r a

di approvare ed adottare integralmente il nuovo testo di Statuto, allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.10.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il verbalizzante Michele Tessari




Il Presidente dell'Assemblea Fabiano Marra

Statuto

"Associazione Giovani e Diabete di Verona ODV"

ART. 1

(Denominazione)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore "ASSOCIAZIONE GIOVANI E DIABETE DI VERONA ODV", con la sigla "AGD Verona ODV"

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione 'Organizzazione di Volontariato' potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione, con codice fiscale n. 93013150235, era già stata precedentemente costituita e registrata presso l'Ufficio del Registro di Verona, in data 16/10/1998, al n. 244/8 Atti privati serie 3^a. L'Associazione era iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, con prot. 40052 del 15/01/2004.

L'Associazione ha sede legale in Verona, piazzale Stefani 1 presso l'Ospedale Borgo Trento - UOC di Pediatria ad indirizzo Diabetologico.

La Sede operativa, anche per conti e depositi e per la posta, è presso il Presidente pro tempore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto e durata)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto stabilito dall'art. 27 del Codice Civile circa raggiungibilità dello scopo e venir meno degli associati.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

“Assistere le persone con diabete di tipo 1 in età evolutiva e le loro famiglie fornendo loro supporto, assistenza e formazione, contribuendo all'informazione e alle iniziative di prevenzione del diabete e delle sue complicanze”.

La/e attività di interesse generale che AGD Verona ODV si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono così come elencate nell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo non esaustivo le attività di interesse generale sopra elencate si concretizzano prevalentemente in:

- prestare assistenza sociale, morale e psicologica in favore dei minori con diabete e delle loro famiglie, sia in fase di esordio della malattia, sia successivamente, soprattutto nei momenti di bisogno, necessità e disagio, principalmente tramite i suoi volontari, sia direttamente sia mediante l'istituzione di uno sportello di ascolto telefonico e a mezzo mail, ricorrendo anche all'eventuale consulenza di esperti;
- dare supporto per favorire e promuovere, anche attraverso la tutela dei diritti civili, il reinserimento sociale del giovane con diabete nella famiglia, nella scuola, nello sport e nel lavoro, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell'art. 8 della legge 115/87, provvedendo ad attivare canali di informazione, formazione ed aggiornamento professionale con riguardo al diabete giovanile nei confronti di insegnanti, medici, pediatri, personale infermieristico, volontari e pazienti ed altre figure di interesse sociale quali le società sportive, etc.;
- promuovere e sviluppare iniziative sostitutive o integrative di assistenza e supporto nell'interesse diretto o indiretto dei giovani affetti da diabete, laddove il Servizio Sanitario Nazionale non offra interventi adeguati;

e, per contribuire a migliorare la qualità della vita dei giovani con diabete, nella convinzione che la conoscenza del diabete da parte della comunità agevoli questo processo:

- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e, nello specifico, sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai minori e alle loro famiglie, anche nella vita di relazione;
istruire ed educare i giovani con diabete e le loro famiglie alla corretta gestione della malattia, in collaborazione con i centri di diabetologia pediatrica di riferimento, anche promuovendo iniziative

- educativo-ricreative (es. campi-scuola) e integrandone spese e compensi, nel rispetto della normativa e nell'interesse dei giovani; promuovere e divulgare con ogni mezzo la piena conoscenza sia scientifica che fenomenica del diabete in età evolutiva, allo scopo di favorire innovazione, prevenzione, diagnosi precoce, cura adeguata
- e piena socializzazione, nell'interesse dei giovani (in un programma comune di difesa della salute con metodo globale);
- cooperare con altre associazioni analoghe o partecipare ad associazioni o federazioni rappresentative in ambito regionale e/o nazionale.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Criteri di ammissione degli associati)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche maggiorenni e minorenni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. In caso di minorenni, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina fino a massimo di cinque soci onorari come riconoscimento per l'attività svolta in favore dell'Associazione. Essi non pagano la quota associativa.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è

intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Esclusione dei soci)

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che gli vengono mossi e devono essere ascoltate le sue giustificazioni. Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni consecutivi. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8

(Diritti e doveri dei soci)

Tutti i Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa;
- a prestare la loro opera nei limiti delle loro possibilità a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Spetta il rimborso delle spese sostenute se inerenti e documentate, nei limiti di legge.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite, prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione potendo ottenerne copia a proprie spese;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 1 settimana nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

I soci minorenni vengono rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale e/o tutoria anche nel diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 9

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10
(Controversie fra i soci)

Le controversie tra gli associati e l'Associazione sono sottoposte al giudizio di tre arbitri di cui uno nominato dall'associato, uno nominato doverosamente dall'Organo di amministrazione nei dieci giorni dalla comunicazione e il terzo dai due arbitri così nominati. Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità senza l'osservanza di particolari formalità, previo tentativo di conciliazione, con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori. Possono anche rimettere la decisione alla successiva Assemblea ordinaria.

ART. 11
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 12
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci,
- 2) L'organo di amministrazione, definito 'Consiglio Direttivo';
- 3) il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, facenti parte del Consiglio Direttivo.
- 4) L'Organo di controllo, che sarà attivato al verificarsi delle condizioni di Legge.
- 5) L'Organo di Revisione, che sarà attivato al verificarsi delle condizioni di Legge

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. E' opportuno che le cariche direttive e rappresentative siano ricoperte in parte apprezzabile dai giovani con diabete, se maggiorenni o dai loro parenti. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART. 13
(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro Socio con delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo altri due associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua

assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La comunicazione potrà avvenire via lettera, mail, o messaggio trasmesso nominativamente in modalità digitale o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale o del Centro di Diabetologia Pediatrica di Verona almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 14

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

ART. 15

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, da tenersi trascorso almeno un giorno dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 50% + 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi sono presiedute da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dai presenti che provvedono anche a nominare il segretario dell'Assemblea.

ART. 17

(Organo di amministrazione)

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per più mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico del terzo settore
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; **sulla base dei principi enunciati nell'art. 25 comma 2 del Codice del Terzo Settore, con riguardo alla "elettività delle cariche sociali", le Associazioni del Terzo Settore non possono ricorrere all'istituto civilistico della cooptazione previsto dall'art. 2386 c.c.**

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.

Il Consiglio direttivo è convocato presso la sede sociale od altro luogo purché nella provincia di Verona almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre dei Consiglieri ne facciano richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, fax, e-mail, SMS o altro mezzo da cui risulti con certezza la ricezione, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono trascritti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 18 **(Il Presidente)**

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno. Rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 **(Vice-presidente, Segretario e Tesoriere)**

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno Vice-presidente, Segretario e Tesoriere. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente spettano al Vice-presidente o, in assenza anche di questi, al membro del Consiglio più anziano d'età, i quali assumono i relativi oneri e poteri anche di fronte a Soci e a terzi.

Il Segretario ha compiti tecnico organizzativi, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la tenuta dei Libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha compiti tecnico-amministrativi, cura la tenuta del libro Soci; tiene e verifica cassa e contabilità; registra entrate e uscite su apposito libro; predispone il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ART. 20
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora siano superate le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato qualora siano superate le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22
(Commissione tecnico/scientifica)

Il Consiglio Direttivo può nominare e avvalersi di una Commissione tecnico/scientifica, occasionale oppure permanente, composta da consiglieri e da esperti in uno specifico campo oppure interdisciplinare. Se permanente, condivide propulsione e realizzazione di iniziative di carattere tecnico, scientifico e sanitario.

Art. 23
(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione e specificatamente dal Segretario
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Segretario;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura del Segretario
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Segretario.
- e) Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 24
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi da convenzioni;
- g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

ART. 25
(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27
(Bilancio)

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Associato.

ART. 28
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate

dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 30

(Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventualmente adottato dall'organizzazione.

ART. 31

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 32

(Responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 33

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 34

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 36

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.